

All. alla delibera della Giunta camerale n 175 del 14 giugno 2021

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA” EX ART. 2505 C.C.

dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova

“INHOUSE”

nell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova

“World Trade Center Genoa”

redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile

Nota: si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi gli stesi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti: la Camera di Commercio Genova.

Per interpretazione pressoché univoca (v. in particolare massima del Consiglio Notarile di Milano del 18 marzo 2004) risulta applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c..

La fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Risultano compatibili, con la peculiarità del caso le semplificazioni di cui all’art. 2505-quater c.c., oltre che la disposizione dell’art. 2501-quater, ultimo comma, c.c., nel testo novellato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 123/2012.

1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

Azienda incorporante:

- **Azienda Speciale World Trade Center Genoa** – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova – sede legale Via Garibaldi 4 - 16124 Genova (GE) – C.F./P.IVA 01601570995, REA n. GE-422719

A seguito della fusione per incorporazione, l’Azienda Speciale incorporante conserverà la denominazione di “**Azienda Speciale World Trade Center Genoa**” avrà sede legale, amministrativa e operativa presso la Camera di Commercio di Genova – Via Garibaldi 4 – 16124 Genova (GE)– C.F./P.IVA 01601570995 REA n. **GE-422719**.

Sedi Operative:

Genova, Via De Marini 1, 16149 Genova (GE)

Azienda incorporata:

- **INHOUSE AZIENDA SPECIALE CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA**– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Genova – sede legale Via Garibaldi 4, 16124 Genova (GE) – C.F./P.IVA 01827140995

2. Motivazione della fusione

Alla luce del mutato contesto finanziario in cui operano le Camere di Commercio già dal 2015 e del processo di riforma in atto del sistema camerale, si pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio mediante accorpamento – da attuarsi tramite fusione per incorporazione – non solo al fine di migliorare l'efficacia gestionale complessiva ma anche per conseguire maggiori sinergie - derivanti dalla concentrazione delle funzioni - ottimizzare i costi e le strutture, ridurre gli organi amministrativi e di controllo, ottimizzare l'impiego delle risorse umane e rafforzare il raccordo tra gli organi camerali e quelli aziendali.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale tali organismi svolgono la propria attività - sempre più affine a quello degli enti camerali - e della necessità di ridurre i costi strutturali e di funzionamento, garantendo, comunque, il soddisfacimento dei servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento e adempiendo contestualmente alle previsioni dell'Art. 6 "Razionalizzazione delle aziende speciali" del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo economico **"Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale"**

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, ad una esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e di contenimento dei costi.

3. Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, approvato dalla Giunta camerale con Delibera n. 176 del 14/06/2021 risulta opportunamente modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici dall'ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende Speciali, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i..

4. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio di Genova, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta compatibile, con la peculiarità del caso, la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile .

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro".

In ogni caso, poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio di Genova, tale aspetto non rileva.

5. Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell'Azienda incorporante

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio di Genova, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta compatibile, con la peculiarità del caso, la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 4) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante".

Alla fusione, comunque, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, pertanto, tale aspetto non rileva.

6. Data di partecipazione agli utili

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio di Genova, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta compatibile, con la peculiarità del caso, la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5) in base al quale il progetto di fusione deve indicare "la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili".

In ogni caso, le Aziende Speciali non hanno forma societaria ed appartengono alla stessa Camera di Commercio, per cui non vi sarà alcuna assegnazione di quote; pertanto, non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.

7. Data di decorrenza giuridica

La fusione avrà efficacia dalle ore 00:00 del 01/07/2021. Da tale data l'Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell'Azienda incorporata.

8. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalle ore 00:00 del 01/01/2021, applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio di Genova, tale aspetto non rileva.

10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

11. Personale

Com'è noto, l'art. 76, comma 8, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", stabilisce che "Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Il comma 8-bis dispone che "Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso

gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere”.

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell' Azienda incorporata proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso le Aziende Speciali incorporate al momento della fusione.

Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti delle Aziende incorporate non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale delle Aziende incorporate, il trasferimento avviene con una semplice comunicazione a cura dell'Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'organico, ad oggi l'organico dell'Azienda Speciale World Trade Center Genoa consta di n. 0 unità a tempo indeterminato, mentre l'organico dell'Azienda Speciale Inhouse consta di n. 20 unità a tempo indeterminato, come da seguente tabella:

| | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | Full Time | Part Time |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| QUADRI | 1 | | 1 | |
| 1° | 2 | | 2 | |
| 2° | 3 | | 3 | |
| 3° | 10 | | 7 | 3 |
| 4° | 4 | | 3 | 1 |
| totale | 20 | 0 | 16 | 4 |

12. Gestione contratti

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi dell'Azienda incorporata, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

13. Bilancio preventivo e consuntivo

Gli effetti civilistici della fusione si producono a decorrere dalle ore 00:00 del 01/07/2021. Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalle ore 00:00 del 01/01/2021, applicandosi la c.d. retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile. Ciascuna delle due Aziende Speciali ha approvato il proprio bilancio preventivo 2021. L'azienda incorporata presenterà il bilancio consuntivo di liquidazione al 30/06/2021. Gli effetti contabili e fiscali delle operazioni di gestione poste in essere dall'Azienda incorporata nel periodo intercorrente tra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività (01/01/2021) e la successiva data in cui si producono gli effetti civilistici della fusione sono imputati al bilancio dell'Azienda incorporante. Pertanto, l'Azienda Speciale incorporante elaborerà un unico bilancio consuntivo per l'esercizio 2021 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto al proprio organo di controllo e un'unica dichiarazione dei redditi per l'anno 2021.

14. Ulteriori considerazioni

Trattandosi di fusione per incorporazione “semplificata” tra Aziende Speciali prive di personalità giuridica interamente riferite alla Camera di Commercio di Genova, non vi è luogo all’indicazione né del rapporto di cambio, né delle modalità di assegnazione delle quote, né della data di partecipazione agli utili.

Considerata la peculiarità del caso, inoltre, non occorre né la relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall’organo amministrativo delle Aziende partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c..

Si esercita, ove applicabile considerata la peculiarità del caso, l’opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende partecipanti alla fusione redatta dall’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2501-quater, comma 3, c.c..

15. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l’operazione di fusione è un’operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72